

Tribunale di Verona. Da chiarire il rapporto fra discipline concorrenti

Mediazione e «Adr» alla Corte Ue

La recente entrata in vigore del nuovo sistema di **Adr** (sistema alternativo di risoluzione delle controversie) per i **consumatori** crea taluni dubbi interpretativi circa la compatibilità delle norme introdotte nel **Codice del consumo** in attuazione della direttiva 2013/11/Ue e quelle previste per la mediazione obbligatoria ex lege di recepimento della direttiva 2008/52/Ue. Occorre dunque che la Corte di Giustizia Ue risolva talune questioni pregiudiziali. Sono le conclusioni cui perviene, con una articolata ordinanza del 28 gennaio 2016, il Tribunale di Verona (estensore Vaccari) che nel sospendere un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra due consumatori e una banca, respinta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, anziché rimettere le parti in mediazione (in virtù dell'obbligo ex lege), ha trasmesso ex officio gli atti alla Corte di Giustizia Ue ponendo due questioni interpretative (trattasi di rinvio pregiudiziale facoltativo). In primo luogo, occorre che si chiarisca se la Direttiva Adr per i consumatori, nel far salva quella in materia di mediazione, debba essere intesa nel senso di consentire ai singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della prima e cioè per le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.

In secondo luogo, è necessario chiarire se la norma della Direttiva Adr per i consumatori, che assicura a questi ultimi la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi Adr, vada interpretata nel senso che la stessa osti ad una norma nazionale che preveda il ricorso alla mediazione, in una delle controversie oggetto della Direttiva, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette liti, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.

I rilievi e le argomentazioni del Tribunale scaligero appaiono di sicuro interesse e pongono in evidenza una serie di questioni ermeneutiche derivanti dalla complessa articolazione del sistema normativo che si è determinato sia a livello comunitario sia a livello nazionale in sede di recepimento.

Se una lite presenta le caratteristiche oggettive e soggettive tali da farla rientrare nell'alveo della normativa Adr per i consumatori improntata alla volontarietà delle procedure per i consumatori e all'assenza dell'obbligo dell'assistenza legale, diviene difficile coniugarla con quella vigente per la mediazione obbligatoria connotata dalla condizione di procedibilità e dall'obbligo della presenza dell'avvocato.

Non resta che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia Ue anche se nelle more occorrerà verificare se presso altri tribunali saranno sospesi i giudizi la cui soluzione dipenda anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, considerato che viene ritenuto ammissibile dalla Cassazione senza che sia necessario, a tal fine, che sia sollevata la medesima questione pregiudiziale (Cassazione 21635/2006).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marinaro